




SNALS conf.s.a.l.

segreteria provinciale di Venezia



LE SCHEDE DELLO SNALS

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE FAMIGLIE PER L'EMERGENZA COVID-19 (*)

1. Congedo parentale (art. 25, co. 1, con rinvio all'art. 23 (co. 1,2,4,5,6,7))

Si tratta di un congedo straordinario specifico (definito COVID-19) di 15 giorni in aggiunta ai normali permessi e congedi di qualsiasi tipo. Vale dal 15 marzo al 3 aprile.

Per poter fruire del congedo è necessario che nel nucleo familiare:

- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- nessuno dei genitori lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

La fruizione del congedo è possibile anche per i genitori affidatari.

La misura riguarda sia il personale ATA - per chi svolge il lavoro agile e per chi è in turnazione - sia per il personale docente, che svolge l'attività didattica a distanza.

La domanda di congedo si presenta a Scuola, come al solito. Il congedo non può essere superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore a 12 anni. Gli stessi giorni di congedo sono previsti per coloro i quali hanno figli di età compresa tra 12 e 16 anni, ma a condizioni economiche diverse, come di seguito riportato:

- per i genitori con figli di età non superiore a 12 anni, i giorni di congedo sono retribuiti al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa;
- per i genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni, i giorni di congedo non sono retribuiti e per tali giorni non è prevista contribuzione figurativa.

I limiti d'età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

Il congedo e l'indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico NON spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

La fruizione del congedo COVID-19 è alternativa rispetto al voucher baby sitter.

È possibile cumulare:

✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile),

✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

2. Bonus baby-sitting *(art. 25, co. 3).*

E' prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate a causa dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.

Il bonus spetta ai genitori - anche in caso di adozione e affido preadottivo- per figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020.

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito.

La fruizione del congedo COVID-19 è alternativa rispetto al voucher baby sitter.

È possibile cumulare:

✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

3. Permessi per 104 *(art. 24)*

Si tratta dei 3 giorni di permesso retribuito (legge 104/92) per assistenza al familiare con handicap grave per personale docente e ATA, fruibili a giorni interi o a ore (18 al mese) per il personale ATA, solo a giorni interi per il personale docente.

Con il nuovo decreto ai 3 giorni mensili si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Totale gg. 18.

Chi ne ha diritto può scegliere come utilizzare i 18 giorni nei due mesi:

- possono essere utilizzati consecutivamente nello stesso mese,
- possono essere utilizzati tra marzo e aprile, perché non scadono il 31 marzo 2020.

Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre. (ad esempio, se si assistono due familiari e si godeva di 6 giornate mensili è ora possibile cumulare anche i giorni aggiuntivi: chi prima aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

È possibile cumulare:

✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 compresi i giorno aggiuntivi (6 + 12 per marzo e aprile);

✓ nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

(*) Dal Decreto-legge "CuraItalia" n. 18 del 17.3.20, dopo *"una prima sintetica illustrazione"* fornita dall' INPS con il messaggio n. 1281 del 20-3-2020, cui seguiranno *"istruzioni operative e procedurali in merito all'applicazione dei benefici"*.

Mestre, 22 marzo 2020

pc2sc194misure